

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 3 MARZO 1967

(120^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERTONE**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (641); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (670); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevi-

ste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (752); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (753); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (928); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1000); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1099); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1132); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1374); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1422); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1423); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1641); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1827); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per preleva-

mento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1888); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1914); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2007); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2012) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2158, 2161, 2171, 2173 2174, 2175, 2177
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2164, 2165, 2166, 2169, 2170 2171, 2173, 2176, 2177
ARTOM	2161, 2162, 2163, 2165, 2166 2167, 2170, 2171, 2173
BERTOLI	2160, 2161, 2165, 2168, 2169 2172, 2173, 2175, 2176
DE LUCA	2173
GIGLIOTTI	2162, 2172
LO GIUDICE	2161, 2162, 2163, 2168
MILITERNI	2161, 2162
SALARI, <i>relatore</i>	2163, 2164, 2165, 2174, 2177
SALERNI	2161, 2164, 2166, 2168, 2169, 2171, 2173
TRABUCCHI	2161, 2164, 2165, 2173

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1969) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE	2178
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2178
DE LUCA	2178
GIGLIOTTI	2178
MILITERNI, <i>relatore</i>	2178
TRABUCCHI	2178

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Militerni, Pellegrino, Pesenti, Salari, Salerno e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bosso e Cenini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Cataldo e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (641); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (670); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-1964 » (752); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per

le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (753); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (928); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1000); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (1099); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1132); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1374); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1422); « Convalidazione del

decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1423); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1641); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1827); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1888); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (1914); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2007); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre

1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2012)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-1964 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-1964 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)120^a SEDUTA (3 marzo 1967)

l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 »; « Convalidazione del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 ».

Mi corre subito l'obbligo di informare i colleghi che, a seguito dei dubbi e delle perplessità manifestate da vari membri della Commissione e soprattutto dai senatori Artom e Trabucchi e delle quali avevo provveduto ad informare — giusta il voto qui espresso — il Presidente del Senato, questi mi ha così risposto in data 2 corrente:

« Onorevole collega,

rispondo alla lettera del 22 febbraio ultimo scorso nella quale ella solleva la questione dell'*iter* procedurale dei disegni di legge

di convalidazione dei decreti presidenziali per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

La problematica che la disciplina di tale materia ha agitato è ben nota e coinvolge delicate questioni di diritto costituzionale che non hanno trovato ancora in dottrina una pacifica definizione: così la compatibilità del disposto dell'articolo 42 della legge di contabilità con la sopravvenuta normativa costituzionale e la natura stessa dei decreti di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, il carattere della convalida e gli effetti dell'eventuale diniego della convalida medesima. Ma varcherei i limiti del quesito da lei posto se mi addentrassi nella trattazione dei problemi di ordine costituzionale sopra accennati, i quali, d'altronde, esulano dalla competenza della Presidenza del Senato.

La questione procedurale da lei sollevata riguarda unicamente l'applicazione o meno ai casi in esame del disposto del primo comma dell'articolo 26 che prescrive l'assegnazione in sede referente dei disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi.

Come ella stessa ricorda, tale norma è stata sempre interpretata in senso restrittivo, assoggettando ad essa soltanto i disegni di approvazione dei bilanci, i rendiconti e le note di variazione e non anche i progetti di legge arrecanti singole modifiche agli stanziamenti già approvati. A questi ultimi vanno appunto assimilati i decreti di prelevamento, i quali non incidono sulle risultanze finali del bilancio, ma operano all'interno del bilancio stesso su un capitolo da questo previsto e approvato dal Parlamento, quali provvedimenti di specificazione dell'accantonamento genericamente predisposto in base ad una attribuzione di competenza operata dalla legge di contabilità ed implicitamente confermata dal Parlamento in occasione del voto dei singoli bilanci. La validità di tale attribuzione di competenza è stata anche di recente riconfermata dal legislatore quando, con legge 5 novembre 1964, n. 1172, ha autorizzato il Governo ad effettuare prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste per i pagamenti dei contributi a carico del Governo italiano ai sensi del Trattato della CECA.

Sul piano giuridico regolamentare, dunque, mi sembra che non si possa affermare che i disegni di legge di convalida debbano necessariamente rientrare tra quelli che, in base all'articolo 26 del Regolamento, devono seguire la procedura normale di approvazione e non quella decentrata.

Altra può essere la conclusione qualora il problema sia osservato da un punto di vista meramente politico, accentrando il discorso sull'opportunità che un'attività di controllo, come quella che si esercita nel deliberare le convalidazioni, sia svolta in Aula, anziché in Commissione. Su questo piano, ovviamente, le valutazioni possono essere opinabili, e aggiungerei che potrebbe anche ritenersi inopportuna una decisione di massima che escluda o prescriva la sede deliberante in ogni caso, dovendosi in concreto valutare la importanza e i riflessi di ordine economico e politico che ogni singolo disegno di legge di convalidazione porta con sé.

In conclusione ritengo che l'indirizzo fin qui seguito dalla Presidenza nel corso di quattro legislature possa essere mutato (come è accaduto alla Camera dei deputati) soltanto se si manifestino sufficienti consensi sull'opportunità di gravare l'Assemblea di un ulteriore onere che in tanto può trovare giustificazione in quanto valga a consentire la realizzazione di un controllo sulla spesa pubblica più vasto e approfondito di quello sin qui condotto egregiamente in Commissione. Mi sia lecito, però, aggiungere che le esperienze passate mi lasciano non pochi dubbi in proposito; basti pensare, ad esempio, alle ratifiche di trattati internazionali, che sono riservate all'Assemblea a norma della Costituzione e del Regolamento, ma che vengono normalmente approvate senza discussione alcuna, tranne pochi casi riferentisi a trattati di particolare rilevanza politica.

Mi è gradita l'occasione per inviarle i miei più cordiali saluti ».

B E R T O L I . Nella lettera si parla di indirizzo mutato presso l'altro ramo del Parlamento; cioè alla Camera dei deputati prima si agiva secondo una prassi, ora se ne segue un'altra?

PRESIDENTE. Si decide caso per caso.

ARTOM. La Camera dei deputati discute le convalide in Aula.

SALERNI. Però nella lettera del Presidente Merzagora si fa anche notare che è più utile siano discusse in Commissione, dove l'esame è più ampio.

TRABUCCHI. Ad ogni modo mi sembra che sia necessario prendere una decisione definitiva.

BERTOLI. Resta il fatto che nella lettera si afferma che alla Camera dei deputati è stato mutato l'indirizzo fin qui seguito.

MILITERNI. Sì, nel senso che anche alla Camera dei deputati le convalidazioni sono esaminate in Commissione.

PRESIDENTE. Veramente l'interpretazione più aderente è che alla Camera dei deputati si decide di volta in volta, a seconda della maggiore o minore importanza dell'argomento, se affidare l'esame di una convalidazione alla Commissione o all'Assemblea.

BERTOLI. Per me si dice semplicemente che è stato mutato l'indirizzo senza precisare come è stato mutato.

PRESIDENTE. Ad ogni modo adesso quello che più importa è decidere come dobbiamo procedere.

LOGIUDICE. Non mi sembra opportuno rinviare all'Aula tutto questo materiale.

PRESIDENTE. Per me la considerazione più importante è che non si tratta di variazioni al bilancio, come invece sostiene il senatore Artom, ma semplicemente di autorizzare uno stanziamento di bilancio, quello delle spese impreviste, già approvato dal Parlamento e al quale si attinge di volta

in volta. Quindi non c'è variazione di bilancio ed è per questo motivo che il Presidente del Senato sostiene essere inutile inviare i provvedimenti all'esame dell'Assemblea.

BERTOLI. Non mi sembra del tutto accoglibile la risposta data a questo proposito dal Presidente del Senato, perchè in essa si fa riferimento soltanto alla spesa complessiva del bilancio, che è un dato non completo, in quanto una nota di variazione potrebbe spostare anche mille miliardi da un capitolo all'altro senza alterare la fisioterapia complessiva del bilancio stesso. Evidentemente, così precisata, una simile tesi non è accettabile.

PRESIDENTE. L'osservazione fondamentale fatta dal Presidente del Senato è questa: « Come ella stessa ricorda, tale norma è stata sempre interpretata in senso restrittivo, assoggettando ad essa soltanto i disegni di approvazione dei bilanci, i rendiconti e le note di variazione e non anche i progetti di legge arrecanti singole modifiche agli stanziamenti già approvati. A questi ultimi vanno appunto assimilati i decreti di prelevamento, i quali non incidono sulle risultanze finali del bilancio, ma operano all'interno del bilancio stesso, su un capitolo da questo previsto e approvato dal Parlamento, quali provvedimenti di specificazione dell'accantonamento genericamente predisposto in base ad una attribuzione di competenza operata dalla legge di contabilità ed implicitamente confermata dal Parlamento in occasione del voto dei singoli bilanci ».

BERTOLI. La ragione fondamentale è quella che non si incide sul bilancio finale; e questa è una tesi che non può essere accettata perchè — ripeto — possono essere apportate sostanziali modifiche interne al bilancio senza incidere sul suo risultato complessivo. Sarebbe come dire che nulla si è modificato nel bilancio, pur essendosi effettuato al suo interno uno spostamento per cui, ad esempio, la spesa prevista per la pubblica istruzione è stata invece assegnata

al SIFAR. Evidentemente non possiamo accettare una simile impostazione.

M I L I T E R N I . Ma qui si tratta di un solo capitolo: quello delle spese impreviste, al quale si attinge per motivi ben precisi.

A R T O M . L'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, prevede anche l'istituzione di capitoli nuovi. Infatti, si parla di iscrizione a capitoli di bilancio o a capitoli nuovi. Quindi, quelle di cui ci stiamo occupando sono delle modifiche di bilancio. Anche la nota di variazione attiene a spostamenti da un capitolo all'altro senza che il risultato totale sia modificato, ed è pur sempre una modifica di bilancio. Perciò non è possibile assumere questa motivazione per giustificare la procedura che si vuol seguire per le convalidazioni in discussione.

Io mi rimetto naturalmente a quello che stabilirà la Commissione, ma siccome i disegni di legge in esame, se non decideremo nel modo secondo me corretto (cioè secondo la legge), saranno trasmessi così alla Camera dei deputati, è opportuno che già in questa sede venga rilevato che si tratta di una vera e propria legge di bilancio, tanto che l'articolo 42 del regio decreto del 1923 prevede la creazione di capitoli nuovi di bilancio. Siccome le note di variazione devono essere approvate in sede referente e non deliberante dalle Commissioni, anche quando non comportano variazioni alla cifra totale del bilancio, pure rimettendomi — ripeto — alla decisione dei colleghi, credo che la questione vada sollevata e risolta con un voto della Commissione.

G I G L I O T T I . Il fondo di riserva, ove non sia utilizzato, va in economia. Ebbene, con i decreti di convalidazione che vengono oggi sottoposti al nostro esame si modifica sostanzialmente il bilancio, perchè, se non vi fossero tali decreti, il fondo di riserva andrebbe in economia.

A R T O M . L'eccezione fatta prima concerneva la nostra competenza, in linea gene-

rale, a trattare questi decreti. Il Presidente del Senato ha precisato che tali provvedimenti dovrebbero passare alla competenza dell'Assemblea qualora vi fossero delle ragioni di particolare interesse. Nel caso pratico, stiamo discutendo su una questione di principio di elevata importanza, cioè se possiamo convertire in legge un decreto fuori dei termini costituzionali. È possibile, mi chiedo, che una decisione di questa importanza, di questa portata politica venga presa da una Commissione in sede deliberante, quando è messa in discussione anche la competenza statutaria della Commissione a trattare l'argomento in tale sede? Quindi la mia eccezione è mossa sotto un duplice profilo: sotto quello generale che si tratta di una legge di variazione di bilancio, e sotto quello particolare, che la deliberazione che dobbiamo prendere è di tanto peso per il presente e l'avvenire che mi pare sia logico venga adottata dall'Assemblea. Si tratta, infatti, di una questione costituzionale, tanto grossa che il Presidente del Senato ne sottolinea, nella sua lettera, la portata e gli sviluppi e ricorda come essa sia tuttora insoluta.

L O G I U D I C E . Vorrei avanzare una proposta concreta. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad una grossa questione di principio che non voglio ripetere, anche perchè il senatore Artom l'ha già richiamata; e del resto, la lettera del Presidente del Senato ci precisa che la dottrina, in questa materia, non è affatto pacifica. Allora possiamo seguire due strade: o risolviamo una volta per tutte la questione di principio e, quindi, provvediamo ad approvare i disegni di legge al nostro esame, oppure possiamo — in considerazione della mole di lavoro che abbiamo da svolgere in Aula e in Commissione — approvare questi provvedimenti così come abbiamo fatto finora, con la esplicita riserva che quando sarà possibile si tornerà sulla questione di principio, che oggi viene lasciata impregiudicata, e che ci si tornerà per risolverla, perchè altrimenti corriamo il rischio di rimanere bloccati su questo problema e le convalidazioni non verrebbero approvate nè qui nè in Aula, lasciando

appesantito il nostro ordine del giorno. Ora, mi pare che la situazione non sia matura per risolvere stamane la questione di principio; nè credo che lo sarà di qui a qualche giorno. Ecco perchè sarei dell'avviso di chiedere formalmente che si passi all'esame delle convalidazioni, seguendo la strada percorsa nel passato e lasciando impregiudicata la questione sotto tutti gli aspetti che oggi sono stati sviscerati. In questo modo il problema rimane aperto senza bloccare la nostra attività.

ARTOM. Vorrei una precisazione dal senatore Lo Giudice: quale sarebbe la questione di principio che dovrebbe rimanere impregiudicata? Quella della nostra competenza a esaminare in sede deliberante le convalidazioni di decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o quella del merito di tali disegni di legge?

LO GIUDICE. L'una e l'altra.

ARTOM. Distinguiamo, perchè sulla prima posso anche essere d'accordo, sulla seconda dobbiamo discutere immediatamente.

LO GIUDICE. Nella mia proposta il problema viene separato nel senso che come abbiamo fatto altre volte seguitiamo a fare anche oggi, riconoscendo quindi la competenza della nostra Commissione a esaminare questi disegni di legge in sede deliberante. Però, pur così facendo, non riteniamo di aver definito la questione di principio e per quanto riguarda la competenza nostra e per quanto riguarda la natura giuridica dell'atto che andiamo a esaminare.

ARTOM. Posso aderire alla proposta sul primo aspetto della questione, non sul secondo, perchè il giorno in cui si impugna l'esistenza di un provvedimento di conversione in legge (e nel caso nostro si tratta di provvedimenti decaduti in termini costituzionali), il Senato non può decidere di pronunciarsi in un secondo momento, ma deve

pronunciarsi subito, dia ragione o torto alla mia tesi. Ciò in quanto, se la mia interpretazione dell'articolo 77 della Costituzione è, come credo, esatta, il Senato non può esimersi dal dire se esista o no violazione, una volta che il problema sia stato sollevato. Possiamo dire che la questione dei limiti di applicabilità dell'articolo 72 della Costituzione, che dichiara la competenza a uso esclusivo per tutte le leggi di bilancio, questione sulla quale il Presidente del Senato ha richiamato la sua attenzione, è di larghissima estensione; ma il Senato non può ignorare il problema sollevato dalla conversione in legge di decreti legislativi e su di esso deve pronunciarsi subito.

SALARI, relatore. Quale relatore credo mi sia consentito intervenire nella discussione ormai già abbondantemente avviata. Mi pare anzitutto di dover distinguere un problema di sostanza da un problema di forma. Sul primo credo di poter affermare che allo Stato debba essere riconosciuto il diritto di poter provvedere alle esigenze previste dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, senza che lo stesso, il Governo, la pubblica Amministrazione debbano far ricorso a disposizioni di legge che comportano un lungo periodo di tempo, mentre per far fronte alle esigenze suddette è necessario disporre di celeri strumenti onde non arrestare il normale svolgimento della pubblica attività. Tale problema è da sempre connaturato all'essenza stessa dello Stato: prima del 1913 c'era l'istituto del bilancio di assestamento; dal regolamento del 1923 è scaturito l'istituto dei fondi di riserva; con la nuova disciplina del bilancio è stato introdotto l'istituto dei fondi globali e delle note di variazione.

Ciò premesso e riconosciuto, mi pare che la discussione si debba concentrare soltanto sul problema della forma o, per meglio dire, sul problema della sussistenza di norme emanate quando la legge di bilancio aveva una certa figurazione giuridico-contabile in un bilancio che, per le mutate situazioni, ha una configurazione se non del tutto, almeno in parte diversa.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (3 marzo 1967)

Questi sono i problemi di forma sollevati nelle passate riunioni da alcuni colleghi, principalmente dal senatore Artom e dal senatore Fortunati. Indubbiamente tali problemi esistono e debbono trovare la loro soluzione in una revisione della legge di contabilità generale dello Stato e nell'adeguamento di questo istituto alla nuova Costituzione italiana.

Oggi sono iscritti all'ordine del giorno 17 disegni di legge di convalidazione, alcuni dei quali di data ormai veneranda, risalendo all'esercizio finanziario 1963-64. Il problema concreto che mi pongo è pertanto il seguente: possiamo noi andare avanti in una situazione nella quale il Governo continua ad attingere fondi in base alla vecchia norma dell'articolo 42 del regio decreto n. 2440, presentando poi i relativi provvedimenti al Parlamento per questa cosiddetta convalida, per un istituto cioè non previsto neppure dalla Costituzione e dal diritto pubblico, essendo proprio del diritto privato in materia di disdetta?

SALERNI. È un istituto anche del diritto pubblico.

SALARI, *relatore*. Ma non in base alla Costituzione.

Se dunque il Governo prosegue nella prassi di adottare tali provvedimenti e di presentarli al Parlamento (sono ormai tre o quattro anni che si accumulano sul nostro tavolo), non possiamo disconoscere allo stesso il diritto di provvedere ai suoi quotidiani bisogni e, in mancanza di altre norme, dobbiamo riconoscergli altresì il diritto di continuare a ricorrere all'articolo citato.

La conclusione più logica sembra, pertanto, la seguente: riaffermato il parere della Commissione che occorra sanare con la maggiore tempestività possibile siffatta divergenza, sulla quale mi pare che siamo sempre stati tutti d'accordo, non possiamo lasciare i provvedimenti di convalida in sospenso, ma dobbiamo approvarli e continuare a farlo sino a che il Parlamento e il Governo, in collaborazione, non abbiano provveduto a eliminare dette discrepanze. In una delle passate sedute il Sottosegretario per

il tesoro ci informò che si era data la precedenza alla necessità di riformare la legge sul bilancio, rassicurandoci che, approvato tale provvedimento, si sarebbe posto mano allo studio per la riforma della legge sulla contabilità dello Stato.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. E infatti è già stata insediata una apposita Commissione.

SALARI, *relatore*. Prendendo atto della conferma del Sottosegretario Agrimi, penso che la Commissione possa procedere con maggiore tranquillità all'approvazione dei disegni di legge di convalida, nella speranza che al più presto si possa venir fuori da una situazione che suscita ampie ed incresciose perplessità.

TRABUCCHI. Sulla questione della competenza o meno della Commissione a discutere i disegni di legge di convalida, di fronte alla lettera del Presidente Merzagora, che ci ha riconfermato la delega, noi non possiamo ora rimettere i provvedimenti all'esame dell'Aula, a meno che il prescritto numero di senatori non richieda tale procedura.

Nei riguardi del merito dei provvedimenti, v'è da osservare che finora sono sempre stati approvati disegni di legge di tal natura. Posso anche aggiungere che ritengo che l'istituto della convalida sia ormai decaduto nello spirito giacchè non si inquadra nella vigente Costituzione. Se ancora procediamo a convalidazioni, lo facciamo non in ossequio alla Costituzione che non lo richiederebbe, ma in ossequio ad una legge non ancora modificata: l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Con tale giustificazione, dunque, approviamo i disegni di legge in esame con il patto però che il Governo, ancor prima della riforma della legge sulla contabilità dello Stato per la cui approvazione passerà certamente molto tempo, adotti una soluzione: o mediante uno stralcio che regoli definitivamente la materia o aggiungendo alla legge di approvazione del bilancio una legge delega che disponga in sostanza che i Ministeri, nei casi di urgenza,

sono autorizzati ad effettuare con proprio decreto prelievi dai capitoli delle spese impreviste per tutta la durata dell'esercizio. È vero che la Camera dei deputati ha già approvato il bilancio, ma non succederà nulla se sarà chiamata ad approvare una norma di questo genere.

Data la situazione, mi pare che il ricorso a una delega al Governo costituisca la soluzione migliore, preferibile alla modifica da parte del Parlamento del citato articolo 42. In ogni caso ritengo che ci convenga approvare per l'ultima volta tali provvedimenti di convalida in questa sede, anche perchè se andassimo in Aula, dovremmo comportarci allo stesso modo.

Se invece considerassimo i provvedimenti in esame come veri e propri decreti-legge, dovremmo dichiararli decaduti e contemporaneamente, in base all'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, sanare tutte le spese effettuate in base ad essi. Una simile affermazione, però, mi parrebbe eccessiva perchè comporterebbe da parte nostra l'interpretazione che sui fondi di riserva si debba provvedere mediante decreti aventi valore di legge. Così facendo, inoltre, si determinerebbe un'alterazione delle caratteristiche specifiche del fondo di riserva, di guisa che sarebbe poi necessario andare a vedere se sono possibili anche altri provvedimenti, come ad esempio i famosi decreti con i quali il Ministro della difesa spostò tali fondi da un capitolo all'altro...

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel Ministero della difesa c'è un fondo globale...

BERTOLI. ...e su di esso il Ministro opera tutte le variazioni che vuole.

TRABUCCHI. Pertanto, prima di fare un'affermazione la cui estensione potrebbe portare alla paralisi di interi settori, sarebbe preferibile adottare una soluzione, magari non del tutto consona alla nostra convinzione, e convalidare i disegni di legge in esame, con l'intesa che il Governo ponga fine a tale situazione provvedendo con una norma di delega o abrogando l'ultimo

capoverso dell'articolo 42 del regio decreto n. 2440. In ogni caso noi non dovremo più discutere di provvedimenti di convalida.

ARTOM. Mi sembra che qui si sia incorsi in un equivoco piuttosto grosso, giacchè i decreti di cui stiamo discutendo non sono emessi soltanto in base all'articolo 42 del regio decreto n. 2440, ma anche in base all'articolo 87 della vigente Costituzione per l'espressa dizione del quinto comma. Tale quinto comma dell'articolo 87 si richiama poi agli articoli 76 e 77 della stessa Costituzione...

SALARI, *relatore*. È sempre un problema di forma.

ARTOM. No, è un problema di sostanza.

Cosa dice in sostanza l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923? Che i decreti di prelevamento di somme dal fondo di riserva e di iscrizione ad altri capitoli del bilancio vengono presentati al Parlamento per la convalidazione: in pratica, quindi, che occorre una legge.

Per meglio comprendere la questione, occorre riandare al 1923 (e credo che a quella data pochi di voi erano maggiorenni) quando la possibilità del potere esecutivo di emettere provvedimenti aventi valore di legge si esplicava con il cosiddetto decreto-legge, il quale recava in fine la formula: « Il presente decreto sarà sottoposto alla convalida del Parlamento ». La norma riveste una certa importanza anche dal punto di vista storico, perchè il decreto-legge fino a quel momento non era considerato da una particolare legislazione, ma veniva adottato in base a regole di consuetudine. L'articolo 42 del citato regio decreto, dunque, rappresenta il primo esempio nel quale si comincia a dare una disciplina giuridica al decreto-legge; esso inoltre riafferma il principio che non si può modificare il bilancio senza ricorrere a un provvedimento di carattere legislativo anche se nei casi di urgenza era consentita l'adozione di un più celere strumento, appunto il decreto-legge.

Giunti al 1948, cioè all'introduzione della nuova Costituzione, il Governo risolve il problema riconoscendo che si tratta di un decreto legislativo. Decreto legislativo che viene emesso nella forma propria di tali provvedimenti, tanto è vero che tutti questi atti si richiamano sia all'articolo 42 della legge n. 2440, sia all'articolo 87, quinto comma della Costituzione. La gravità consiste quindi nel fatto che, non dando più il loro valore a decreti emessi per espressa menzione scritta in virtù dell'articolo 87, si viene a violare un precetto costituzionale. Non vi può essere dubbio che, secondo il contenuto dell'articolo 42, si tratta di un decreto-legge, oggi disciplinato da due norme della Costituzione: l'articolo 87 e l'articolo 77, il quale ultimo stabilisce che, ove non siano convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, i decreti legislativi perdono efficacia fin dall'inizio.

Su quanto riferito non possono sorgere, a mio giudizio, discussioni. Possiamo forse trovare delle ragioni di ordine pratico, ma il rispetto dei termini non ha mai costituito una difficoltà o un ostacolo insormontabile. In ogni caso oggi, di fronte a una eccezione formalmente sollevata ed oggetto di discussione, non possiamo disconoscere che i decreti in questione abbiano il carattere di veri e propri decreti-legge per la loro stessa esplicita menzione fatta nell'articolo 87 della Costituzione.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Secondo l'articolo 87 della Costituzione, il Capo dello Stato non potrebbe firmare se non decreti aventi valore di legge. E invece sappiamo tutti che ne firma tanti che tali non sono, come, per fare un esempio, il decreto di scioglimento dei consigli comunali. Forse sarebbe opportuno non fare richiamo all'articolo 87, altrimenti il Presidente della Repubblica non potrebbe più firmare un certo tipo di decreti.

A R T O M. Il quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione parla di decreti aventi valore di legge: è evidente pertanto che l'attuale richiamo a questo articolo viene a definire il provvedimento come decre-

to avente valore di legge. In tal modo si è specificamente confermata quella che è la realtà storica del provvedimento stesso.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Torno a ripetere che il richiamo all'articolo 87 della Costituzione è però contenuto anche in decreti non aventi valore di legge, in base a vecchie disposizioni.

A R T O M. Il fatto che un atto del potere esecutivo venga sottoposto alla convalidazione del Parlamento significa che si crea una legge, che si vuol dare cioè pienezza di valore legislativo ad un atto che, se fosse puramente amministrativo, non avrebbe ovviamente bisogno della conversione in legge.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma in questo caso il Parlamento deve semplicemente convalidare il decreto e non convertirlo in legge!

A R T O M. I decreti emanati fino al 1926 portano tutti questa stessa dizione e sono stati tutti considerati come decreti-legge: le stesse polemiche che sono sorte in Parlamento allora contro l'abuso di questo potere nonché le disposizioni delle sentenze sulla loro validità confermano tutte che questi sono atti del potere esecutivo a cui il potere esecutivo stesso dà valore legislativo.

S A L E R N I. Era inevitabile che questione così importante tornasse alla disamina della nostra Commissione: essa, infatti, implica problemi di ordine costituzionale talmente gravi che lo stesso Presidente del Senato non ha potuto nasconderseli e non segnalarci l'opportunità di una loro soluzione sotto il profilo procedurale. Oggi peraltro quello che a noi interessa non è soltanto vedere se la competenza sui disegni di legge di convalidazione in questione è delle Commissioni in sede deliberante o non piuttosto dell'Aula: la questione sollevata dal Presidente del Senato a me sembra infatti che, oltre a renderci naturalmen-

te pensosi della nostra responsabilità, preoccupa anche sotto un profilo di ordine strettamente costituzionale. La risposta del Presidente del Senato dice tra l'altro « La problematica che la disciplina di tale materia ha agitato è ben nota e coinvolge delicate questioni di diritto costituzionale, che non hanno trovato ancora in dottrina una pacifica definizione: così la compatibilità del disposto dell'articolo 42 della legge di contabilità con la sopravvenuta normativa costituzionale e la natura stessa dei decreti di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, il carattere della convalida e gli effetti dell'eventuale diniego della convalida medesima ». Ora, è proprio su questo punto che mi permetto di dissentire, dal momento che noi sappiamo che l'articolo 42 della legge di contabilità si rende compatibile in quanto la Costituzione non prevede l'istituto della convalida. Mi permetto di fare questo rilievo di ordine sostanziale poichè, a mio avviso, in tanto si può parlare di incompatibilità o meno di una norma in quanto la norma esista ed abbia valore ed efficacia giuridica. È evidente, quindi, che l'articolo 42, di fronte alle norme costituzionali (che — ripeto — non prevedono l'istituto della convalida) non può sollevare il problema della sua incompatibilità.

Resta allora il problema dibattuto in modo molto approfondito dal senatore Artom, quello cioè di vedere quale possa essere la natura giuridica che noi possiamo attribuire a questi provvedimenti. Ora, l'onorevole collega ha voluto ravvisare la loro natura giuridica nella sostanza del decreto-legge. A me pare, però, che il richiamo all'articolo 87 della Costituzione, contenuto nei provvedimenti presidenziali, non potrebbe da solo suffragare tale tesi, perchè potrebbe anche trattarsi di un richiamo errato. Piuttosto, non vi sarebbe che da esaminarli sotto il profilo del decreto legge, nel senso di dire che dovrebbero essere presentati nei termini di legge per la conversione alle Camere con tutte le conseguenze che tale conversione comporta e che, nella specie, sarebbero conseguenze molto gravi dal punto di vista sostanziale, in quanto, essendo decorso il termine per la conversione, tutti que-

sti disegni di legge sarebbero improduttivi agli effetti giuridici. Le Camere peraltro in tal caso — secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione — potrebbero regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di tali provvedimenti, in modo da sanare dal punto di vista giuridico tutto quello che gli stessi hanno prodotto non solo nei confronti dei terzi, ma anche delle Amministrazioni dello Stato.

Ma non è questo il punto sul quale mi permetterei di intervenire. La questione, a mio avviso, è un'altra: anche volendo attribuire a questi provvedimenti la sostanza del decreto-legge, a me sembra che ne manchino i presupposti costituzionali. Il decreto-legge infatti è previsto in casi straordinari di necessità e di urgenza, come disposto dall'articolo 77 della Costituzione. Vi è inoltre da considerare che è vero che l'articolo 87 della Costituzione attribuisce tra l'altro al Presidente della Repubblica anche la facoltà di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge, ma è anche vero che tale articolo si richiama ai precedenti articoli 76 e 77, e quest'ultimo prevede appunto l'emanazione di decreti-legge, in base però a quei requisiti che in questo caso verrebbero a difettare. I provvedimenti oggi al nostro esame, infatti, non presentano un carattere di urgenza e di necessità tale da determinare la forma del decreto-legge. Per quanto riguarda, poi, il riferimento all'articolo 76, vi è da rilevare che tale articolo considera un altro oggetto e cioè la delegazione al Governo dell'esercizio della funzione legislativa. A mio avviso, pertanto, ci troviamo fuori della sfera del decreto-legge, se vogliamo considerare questi provvedimenti dal punto di vista costituzionale.

È possibile peraltro ricorrere all'analogia in materia di norme costituzionali? In proposito, quanto meno, manifesto fortissimi dubbi.

A R T O M . Ma il carattere di urgenza è previsto come presunzione dall'articolo 42 della legge di contabilità!

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)120^a SEDUTA (3 marzo 1967)

SALERNI. Le nostre considerazioni dovrebbero essere piuttosto di ordine politico e rivolte a constatare se sussiste o meno questo carattere di urgenza.

Mi domando pertanto, di fronte alla gravità dei problemi sollevati e alle perplessità che essi hanno suscitato in noi, se non sia il caso di accogliere la proposta del senatore Lo Giudice, nominando nel contempo una sottocommissione che formuli suggerimenti per la soluzione delle questioni derivanti dall'articolo 42 della legge di contabilità. Il fatto che già esista una Commissione di studio per la riforma della legge di contabilità non contrasta con questa mia proposta, dal momento che tale Commissione non potrà non tenere conto di quelli che saranno gli orientamenti della 5^a Commissione del Senato.

In questi sensi mi permetto di raccomandare alla Commissione l'accoglimento della mia proposta.

LO GIUDICE. Poichè il senatore Salerni, nella sostanza, accetta la mia proposta, integrandola peraltro in una maniera che io non avevo previsto, ma che accetto *toto corde*, ritengo che si possa senz'altro risolvere il problema approvando i disegni di legge di convalidazione in sede deliberante e contemporaneamente nominando la sottocommissione proposta dall'onorevole collega, che affronti *ab imis* tutta la questione in collaborazione con il Governo.

BERTOLI. Desidero prima di tutto scusarmi per la mia enorme ignoranza in questioni del genere. Non mi intendo infatti di ermeneutica giuridica, tuttavia cerco di ragionare con il buon senso e di applicare il mio senso di responsabilità ai gravi problemi qui posti.

Senza entrare nel merito delle questioni che sono state qui sollevate, per evitare di ripetere cose più volte ripetute nel corso del dibattito, devo dire che, a mio avviso, tutti siamo d'accordo sul fatto che ci troviamo di fronte a questioni costituzionali e giuridiche molto importanti. Anche la stessa lettera inviata dal Presidente del Senato non si può dire che abbia aiutato molto la

Commissione a risolvere tali problemi, dal momento che il senatore Merzagora, con l'alto senso di responsabilità che lo distingue, ha ritenuto di non poter pronunciarsi data la gravità delle questioni poste.

Sono quindi del parere che sia senz'altro da accettare la proposta di nominare una sottocommissione, che esamini in profondità la questione e fornisca lumi alla Commissione nominata per la riforma della legge di contabilità, ma ritengo che vi sia una contraddizione (è un quesito che pongo ai colleghi, perchè dal punto di vista della mia coscienza sono perfettamente tranquillo, dato che voterò contro i provvedimenti di convalidazione) nel fatto di votare i disegni di legge in questione così come ci sono pervenuti e quindi di nominare in seguito una sottocommissione che risolva i problemi da essi sollevati.

Questa evidente contraddizione è inoltre aggravata, a mio avviso, da un altro fatto. In effetti, l'approvazione immediata dei provvedimenti in esame costituisce in un certo senso una sanatoria, ma questa — è chiaro — può essere considerata ammissibile solo per giustificati motivi, solo nel caso cioè in cui la sua mancanza comporti turbamento nell'amministrazione dello Stato. Soltanto in questo caso, a mio parere, una sanatoria avrebbe ragione d'essere: nel caso in discussione, però, ritengo che non sussistano sufficienti motivi per procedere all'immediata approvazione dei disegni di legge, e quindi alla sanatoria, senza risolvere nel contempo tutte le questioni di principio che essi coinvolgono.

Nel caso in cui, infatti, noi rimandassimo l'esame di questi provvedimenti di convalidazione a quando la sottocommissione — sulla cui opportunità mi pare che siamo tutti d'accordo — avrà terminato i suoi lavori e ci avrà dato dei lumi circa il modo come comportarci in proposito, quali sarebbero le conseguenze, quali danni verrebbero all'amministrazione dello Stato agli enti e alle persone che sono interessati a questi decreti del Presidente della Repubblica? Nessuno! Tutto rimarrebbe come prima, come è stato cioè per tre o quattro anni. Lo stesso Governo, in fondo, non ne ha sen-

mente da ciò, la Commissione ritiene di porre allo studio la modifica dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923. Nel momento in cui i decreti all'ordine del giorno, emessi in riferimento a tale articolo 42, vengono approvati, la Commissione precisa che l'articolo stesso va modificato per cui non si possono più operare, in base a questo articolo, nuove proposte di convalidazione. Quindi, l'articolo 42 oggi vige; adoperiamoci tutti per modificarlo e renderlo costituzionale, secondo la proposta del senatore Trabucchi, alla quale mi permetto di dare, in linea di massima, il mio personale parere di adesione. Si tratta, in effetti, di uscite *sui generis*, che non hanno valore di legge; sono poste in bilancio che non comportano variazioni di bilancio come tanti prelievi interni, che però hanno un alto valore politico. E sotto questo profilo è bene che non rimanga una forma di delega generale, per cui il Governo possa prelevare e non dar conto ad alcuno, ma che vi sia la possibilità di prelievo da parte del Governo, dandone peraltro comunicazione al Parlamento, cosicchè questo in dibattito ne valuti l'opportunità. Quindi, mi permetto di dire alla Commissione che non rilevo alcuna contraddizione nel fatto di prendere atto dell'attuale legislazione, riconoscendo che il Governo ha agito e sta agendo secondo una legge vigente, pur decidendo di mettersi all'opera per far sì che tale legislazione sia modificata.

A R T O M . La sua opinione, onorevole Sottosegretario, e cioè che l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia incompatibile con la Costituzione attuale, non è evidentemente l'opinione del Governo, perchè il Governo non ha dichiarato tale incompatibilità, avendo agito in base all'articolo 87 — e quindi anche all'articolo 77 — della Costituzione e avendoci presentato degli atti emanati in base a tale articolo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di atti emanati in base all'articolo 42 del regio decreto del 1923 e firmati dal Capo dello Stato in base all'articolo 87 della Costituzione.

A R T O M . Qui è richiamato espressamente il quinto comma dell'articolo 87, cioè quello in cui si parla di emanazione di decreti legislativi. E siccome l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, prevede un atto legislativo per la convalida, cioè la trasformazione in legge di un decreto-legge, il Governo opera tale convalida con una legge. Ecco allora che è giusto parlare di dare valore legislativo a questo atto. Quindi, il contenuto sostanziale dell'articolo 42 ricordato è che si provvede con una legge, con un atto che ha valore di legge, perchè così era nel tempo in cui è stato emanato e così è oggi secondo l'articolo 87 della Costituzione, in base al quale viene chiesta la trasformazione in legge dei provvedimenti al nostro esame.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È, questa, una opinione rispettabilissima, che io però mi permetto di non condividere.

A R T O M . In sostanza, voi oggi chiedete la conversione in legge in base a un articolo che non esiste più. Non è logico, questo, è un fatto molto grave; tanto più grave in quanto qui si tratta di non applicazione di una norma costituzionale, della norma secondo cui non si possono emanare decreti che abbiano valore legislativo se non nelle forme dell'articolo 77. Qui invece si emanano dei decreti che, secondo l'articolo 42 della legge di contabilità, sono atti legislativi. Perchè lei, onorevole Agrimi, non può dimenticare il momento in cui sono stati emanati i decreti e non può dimenticare che proprio in relazione a ciò sul preambolo degli stessi è stato richiamato l'articolo 77 della Costituzione, perchè altrimenti non si sarebbero potuti emanare i decreti in questa forma.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo usato questa forma perchè è richiesta la firma del Capo dello Stato.

A R T O M . E si verificheranno conseguenze molto gravi, perchè, se ammettete

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (3 marzo 1967)

che, vigendo l'articolo 42 della legge di contabilità, voi attribuite al Capo dello Stato il potere di emanare decreti richiedenti la convalida in legge, voi create il sistema per cui con una legge ordinaria domani una determinata maggioranza potrebbe creare una determinata categoria di decreti, che il Capo dello Stato emanerebbe senza la riserva delle remore dell'articolo 87 della Costituzione. Questo è il problema sostanziale e di notevole gravità. Queste sono le conseguenze a cui vi esponete, abbandonando la via maestra dell'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Faccio rilevare al senatore Artom che è già la quarta volta che tratta lo stesso aspetto del problema.

ARTOM. Non è la prima volta che ciò si verifica in questa Commissione e non vorrei che si cogliesse l'occasione proprio nei miei confronti e per una questione di tanta gravità per censurare quello che è ormai un fatto consueto.

PRESIDENTE. Così facendo non arriveremo mai alla soluzione del problema, mentre dobbiamo sempre tener presente la responsabilità vostra e soprattutto mia. Io sono mortificato di quanto sta avvenendo e chiedo sinceramente se c'è qualcuno che ritiene di poter fare meglio di me, chè mi sento carico di una grave responsabilità.

SALERNI. Lei sa, onorevole Presidente, la stima che nutriamo nei suoi confronti.

PRESIDENTE. Sono già 3 o 4 sedute in cui non combiniamo nulla di concreto.

SALERNI. Sì, la discussione è un po' degenerata e le chiediamo scusa.

PRESIDENTE. Per carità, non c'è da scusarsi. Bisogna sapersi regolare: io non ho ancora aperto bocca in tutte queste sedute.

ARTOM. Visto che non posso più parlare, credo sia il caso che io abbandoni la seduta.

PRESIDENTE. Non prendiamo le cose in questo modo. Credo che la Commissione sappia la deferenza che ho per tutti. Mi dispiace che il senatore Artom, che mi conosce bene e che io conosco bene, si risenta in questa maniera.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo brevissimamente la parola perchè non vorrei che, astenendome, si potesse pensare che io venga meno al senso di deferenza e, se mi permette, di affettuosa e cordiale stima che nutro per l'onorevole Presidente. Apprezzo le considerazioni del senatore Artom, ma ciò non mi esime dal dire che non le condivido affatto sotto il profilo che si tratti di decreti aventi forza di legge, nonostante il richiamo all'articolo 87, quinto comma, della Costituzione, essendo tale richiamo fatto in quanto non vi sono altre possibilità di riferimento in ordine alla firma del Presidente della Repubblica. Teniamo d'altro canto presente che secondo l'articolo 87 dell'attuale Costituzione, il Presidente della Repubblica non potrebbe firmare che decreti aventi forza di legge; non c'è nessuna norma che dica che egli firma decreti ordinari, e invece ne firma tanti.

A mio giudizio con la legge di convalidazione non si converte in legge il decreto del Ministro del tesoro, ma si appone soltanto un avallo, una convalida, un'autenticazione, una approvazione del Parlamento che non trasforma la natura del precedente decreto. La convalidazione, dunque, per il senso stesso dell'espressione, è una cosa diversa dalla conversione in legge: questa trasforma in legge un provvedimento, la prima appone semplicemente un avallo.

PRESIDENTE. Ho sott'occhio la *Gazzetta Ufficiale* del 1961 e leggo alcuni decreti emanati dal Presidente della Repubblica.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1960, n. 1893: « Soppressione del

consolato generale di prima categoria in Leopoldville (Congo) e istituzione nella stessa sede di una cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata». Il Presidente della Repubblica, visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni; visto l'articolo 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13; udito il parere del Consiglio di Stato; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; decreta: il Consolato generale in Leopoldville (Congo) è soppresso, eccetera eccetera.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894: « Collocamento e assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria ». Il Presidente della Repubblica, visto eccetera eccetera, decreta ... eccetera.

Terzo decreto: « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna ». Il Presidente della Repubblica, visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna ... decreta.

Tutti questi decreti e altri ancora dimostrano che il Presidente della Repubblica per prassi ha adottato la formula di emanare decreti che in verità non sarebbero compresi né fra quelli previsti dall'articolo 87 della Costituzione, né fra quelli indicati dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, e su tale punto nessuno ha mai avanzato osservazioni.

Debbo altresì notare che occorre dare un certo peso anche al fatto che in sostanza nella legge di contabilità, mentre da una parte si parla dei decreti che sono presentati per la conversione in legge, per i decreti che contemplano prelievi dal fondo di riserva è usata la semplice formula: « vengono presentati al Parlamento per la convalidazione ». Si deve ritenere dunque che questi ultimi non sono formalmente con-

vertiti in legge ma, a differenza dei decreti-legge, vengono convalidati così come sono. Dal che si deduce che esiste una differenza fra conversione e convalidazione, ambedue contemplate dalla legge.

Le osservazioni fatte da tutti i commissari dimostrano la gravità della questione; ad esse ho voluto aggiungere i miei rilievi che mi pare possano avere un certo peso. Giunti a questo punto, la Commissione deve decidere se esaminare i decreti uno per uno, o se invece ritiene opportuno cancellarli *sic et simpliciter* dall'ordine del giorno rimettendosi allo studio di una sottocommissione, tenuto anche conto, come ha detto il senatore Bertoli, che così facendo non accadrà nulla giacché essi sono già stati eseguiti. Quest'ultima soluzione, però, non mi parrebbe un esempio di corretto legiferare su dei provvedimenti che devono essere convalidati, o convertiti, o regolarizzati in qualche modo.

Da ulteriori informazioni pervenutemi da parte del Segretario Generale del Senato, dottor Bezzi, posso aggiungere che alla Camera dei deputati è stato deciso, forse per togliersi d'imbarazzo, che i provvedimenti di conversione siano esaminati in sede referente: in tal modo la procedura è abbastanza rapida anche perché l'Assemblea li approva in pratica senza neppure guardarli. Se anche la nostra Commissione vuole adottare tale sistema, non c'è che da dirlo.

G I G L I O T T I. Se deve essere nominata una sottocommissione perché studi la questione, mi pare logico rimandare anche la votazione dei decreti.

B E R T O L I. Insisto perché i decreti siano cancellati dall'ordine del giorno. La mia convinzione è rafforzata soprattutto dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, il quale ha detto in sostanza: il senatore Bertoli ha ragione perché il Governo non chiede una sanatoria ma soltanto un voto di fiducia sul suo operato fino ad oggi. Ed ha aggiunto che il Governo ha interpretato finora l'articolo 42 in una certa maniera e che il nostro voto significherebbe

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (3 marzo 1967)

appunto il riconoscimento che tale interpretazione è esatta.

Tali affermazioni mi mettono in grave imbarazzo e pertanto, nel caso che la Commissione decida di passare alla votazione, preannuncio fin d'ora il mio voto contrario anche per dimostrare che l'interpretazione data dal rappresentante del Governo non è condivisa dal mio gruppo.

D E L U C A . Mi parrebbe forse più opportuno che, anziché procedere al voto questa mattina, si nominasse una sottocommissione, ponendo però un termine alla conclusione dei suoi lavori. Dopo un certo periodo di tempo, ad esempio un mese, la sottocommissione presenterebbe le sue proposte e ci illuminerebbe su quanto dobbiamo fare; e in quell'occasione noi decideremmo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La sottocommissione potrà evidentemente adottare una delle seguenti tre soluzioni: o decidere, secondo la tesi del senatore Artom, che conversione e convalidazione sono due istituti della stessa natura (e in tal caso il Governo vi si atterrà per l'avvenire), o che essi sono due istituti diversi, o manifestare l'opportunità di sopprimere la conversione. Io mi chiedo, però, quale conseguenza pratica potrà avere la decisione della sottocommissione per i 17 provvedimenti oggi in esame. Evidentemente nessuna, perchè essi saranno certamente approvati, salvo a cambiare metodo per il futuro. Tanto vale, pertanto, che la Commissione li approvi nella seduta odierna.

T R A B U C C H I . Mi permetto di pregare l'onorevole Presidente di giungere a una votazione. (Purtroppo — l'ho già detto anche la scorsa settimana e lo ripeto oggi —, il regime parlamentare non permette di dimostrare chi ha ragione e chi ha torto: la ragione è sempre dalla parte di coloro che sono più numerosi, e il torto di chi è in minoranza. È forse un sistema « balordo », ma dobbiamo prenderlo per quello che è).

Votando questa mattina, porremmo la parola « fine » alla questione; d'altra parte io sono dell'opinione che quando la sottocommissione avrà posto termine ai suoi lavori,

noi dovremo poi tener conto delle incidenze politiche e di molte altre questioni. Si perderà così altro tempo con il rischio che questi decreti non saranno stati ancora convalidati neppure quando terminerà la nostra vita parlamentare!

Detto questo, mentre mi dichiaro d'accordo sulla nomina della sottocommissione, ritengo che sarebbe opportuno per il momento che l'onorevole Presidente mettesse ai voti i singoli disegni di legge, dopo di che si potrebbe procedere a tale nomina.

A R T O M . In questo caso presenterò un ordine del giorno formale in cui si inviti la Commissione a dichiarare che questi decreti sono decaduti per decorrenza dei termini e che, pertanto, non possono più essere esaminati. In tal modo si verrà a creare un precedente.

P R E S I D E N T E . Questo è un suo diritto.

B E R T O L I . Non vedo quale convenienza abbia il senatore Artom a presentare un ordine del giorno di questo tenore.

A R T O M . È un richiamo alla Commissione di assumere le proprie responsabilità.

S A L E R N I . In tal modo però ci precludiamo l'esame di merito sui provvedimenti che dobbiamo adottare.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto ritengo che la Commissione debba decidere con un voto se procedere all'esame immediato dei disegni di legge ovvero al rinvio della loro approvazione al momento in cui saranno risolti i problemi di principio che sono stati sollevati.

Metto pertanto ai voti la proposta di procedere all'esame immediato dei disegni di legge in questione.

A R T O M . Dichiaro che voterò contro tale proposta.

B E R T O L I . A nome del mio Gruppo anche io dichiaro che voterò contro tale proposta.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (3 marzo 1967)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, la metto ai voti. (È approvata).

Prego pertanto il senatore Salari di svolgere la sua relazione.

S A L A R I , relatore. Dopo l'ampia discussione che si è qui svolta penso di potermi ormai ritenere esonerato dal fare una relazione sulla parte generale, sulle questioni cioè di natura costituzionale che i provvedimenti in esame vengono a sollevare: desidererei peraltro cercare di sdrammatizzare un poco la questione assicurando gli onorevoli colleghi che la stessa Corte dei conti, così vigile ed attenta esaminatrice di tutti gli atti del potere esecutivo, dopo aver posto la sua attenzione anche su questo problema, non ha sollevato le obiezioni che hanno invece formato oggetto delle nostre discussioni per ben tre lunghe sedute, ma ha soltanto impartito delle direttive al potere esecutivo alle quali attenersi nell'applicazione dell'ormai famoso articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Per quanto si riferisce poi al merito dei singoli disegni di legge, vorrei far notare agli onorevoli colleghi, assicurandoli, che si tratta di provvedimenti oltremodo modesti dal punto di vista finanziario, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di un bilancio dello Stato in cui roteano migliaia e migliaia di miliardi. Per il 1966 abbiamo infatti tre provvedimenti dell'importo complessivo di 2 miliardi e 494 milioni, per il 1965 abbiamo cinque provvedimenti dell'importo complessivo di 5 miliardi e 9 milioni, per il 1964 abbiamo sette provvedimenti dell'importo complessivo di 4 miliardi. La portata finanziaria del complesso dei provvedimenti in esame è evidentemente estremamente limitata e, certo, non tale da alterare in misura avvertibile l'equilibrio dei bilanci ai quali i singoli provvedimenti si riferiscono. Andando poi ad esaminare a quali scopi sono devoluti tali stanziamenti possiamo vedere che in essi ricorrono quasi sempre le stesse voci, il che evidentemente dovrebbe indurre il Governo ad aumentare gli stanziamenti ordinari in proposito: si

attinge infatti a questi fondi per la lotta alla delinquenza organizzata, per aumentare il fondo degli enti comunali, per aumentare i capitoli della pubblica assistenza del Ministero dell'interno, per far fronte qualche volta ad aumentate esigenze determinate da eventi straordinari, quali alluvioni, frane, ecc. per le quali non sono sufficienti i fondi stanziati nel bilancio negli ultimi esercizi. Ricorre inoltre per due volte nei provvedimenti che abbiamo all'esame, per un'altra volta in uno dei provvedimenti che invece ancora non sono stati sottoposti al nostro esame, un obbligo che il nostro Governo si è assunto in base ad una legge del 1964, la quale dà applicazione all'articolo 56 del trattato della CECA, che pone appunto a carico dei Governi, che invocano questi interventi finanziari dei fondi comuni della Comunità a favore del personale licenziato dai settori di attività carbosiderurgica, lo stanziamento di una certa somma.

In conclusione, quindi, data la modestia di questi stanziamenti e dato che gli stessi servono per far fronte — come ho rilevato — ad esigenze riconosciute e di nostra comune cognizione (oltre quelle che ho ricordato, infatti, ricorre spesso la voce relativa ad esigenze del personale dei Gabinetti dei Ministeri), io ritengo che la Commissione, così come è stato costantemente fatto dal 1949 in poi, possa senz'altro approvare i provvedimenti in questione. Rivolgo nel contempo una viva raccomandazione al Governo perchè voglia liberare noi della 5ª Commissione del Senato dai legittimi scrupoli e dalle legittime perplessità sulle quali ci siamo intrattenuti per ben tre lunghe sedute, scrupoli e perplessità che, a mio avviso, dovrebbero costituire oggetto di profonda meditazione da parte del Governo, dal momento che noi vorremmo che l'erogazione del pubblico denaro avvenisse secondo le pur rigide prescrizioni delle nostre leggi costituzionali, tra le quali indubbiamente non può più essere riconosciuta la norma di cui all'articolo 42 della legge per la contabilità generale dello Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (3 marzo 1967)

Passiamo ora alla votazione dei singoli disegni di legge, dei quali do lettura.

B E R T O L I . A nome del gruppo comunista, dichiaro che voteremo contro l'approvazione dei disegni di legge.

P R E S I D E N T E . Do lettura del disegno di legge n. 641:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, concernente il prelevamento di lire 9.560.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge 670:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, concernente il prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 752.

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, concernente il prelevamento di lire 852.440.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 753:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, concernente il prelevamento di lire 30 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 928:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, concernente il prelevamento di lire 1 miliardo 245.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 1000:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, concernente il prelevamento di lire 1 miliardo e 74.630.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 1099:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, concernente il prelevamento di lire 3 mi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (3 marzo 1967)

lioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 1132:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, concernente il prelevamento di lire 550.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 1374:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, concernente il prelevamento di lire 553.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 1422:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, concernente il prelevamento di lire 844 milioni e 820 mila dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 1423:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, concernente il prelevamento di lire 1 miliardo e 892.050.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 1641:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, concernente il prelevamento di lire 1 miliardo e 169.387.400 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

B E R T O L I . Faccio rilevare che tra le spese che hanno reso necessario il ricorso al fondo di riserva sono comprese quelle per il personale di gabinetti e di segreterie particolari dei Ministri. Ora a me sembra che questo contrasti in modo evidente con la linea di contenimento della spesa pubblica che il Ministro del tesoro ha ripetutamente sostenuta e che noi invitiamo a seguire sempre.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo accoglie l'invito al contenimento delle spese sostenute per compensi di carattere straordinario.

Per quanto riguarda in particolare gli assegni per le segreterie particolari, posso senz'altro ricordare la circolare molto severa diramata dal Presidente del Consiglio con la quale si invitano i titolari dei vari dicasteri ad attenersi in questa materia alle disposizioni di legge.

Per quanto riguarda il Ministero del tesoro, per il quale posso rispondere, devo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

120ª SEDUTA (3 marzo 1967)

dire che il numero dei componenti del gabinetto è stato fedelmente tenuto nella misura prevista dalla legge istitutiva.

Auspico infine che il contenimento della spesa possa ulteriormente portare a una sempre maggiore contrazione della stessa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voi il disegno di legge n. 1641, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do ora lettura del disegno di legge n. 1827:

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, concernente il prelevamento di lire 1.534.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È frutto di un accordo internazionale; riguarda la legge istitutiva della CECA.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 1888:

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, concernente il prelevamento di lire 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 1914:

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, concernente il prelevamento di lire 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 2007:

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, concernente il prelevamento di lire 488 milioni e 500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

S A L A R I , *relatore*. Si tratta di provvedimenti relativi ai fondi della CECA. Se volete, ho qui il Trattato, e posso dar lettura delle norme che vi si riferiscono.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge n. 2012:

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, concernente il prelevamento di lire 600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Informa la Commissione che, in seguito a' mandato conferitomi, ho chiamato a far

parte della Sottocommissione per l'esame delle questioni inerenti all'articolo 42 della legge generale di contabilità, i senatori Artom, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Salari, Salerno e Trabucchi.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1969)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Ritengo si potrebbe cominciare l'esame degli articoli del disegno di legge.

G I G L I O T T I . Il senatore Boccassi ha chiesto di intervenire alla discussione e dato che oggi non è presente riterrei opportuno rinviarla ad altra seduta.

T R A B U C C H I . Si tratterebbe soltanto di cominciare la discussione degli articoli senza prendere deliberazioni.

M I L I T E R N I , *relatore*. Io sono pronto a riferire.

D E L U C A . Faccio rilevare che sono stati distribuiti numerosi emendamenti che i commissari debbono studiare.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si potrebbe intanto cominciare la discussione, salvo poi rinviarne il seguito ad altra seduta.

G I G L I O T T I . Insisto per un rinvio della discussione.

T R A B U C C H I . Proporrei di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di martedì, cominciando la seduta stessa un'ora prima del previsto, e cioè alle ore 17.

P R E S I D E N T E . Allora, se non vi sono altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari